

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ORVIETO

Art. 1

1.1 E' costituita con sede in Baschi, Vocabolo Canale n. 154, CAP 05023, una Associazione senza fini di lucro denominata "Alzheimer Orvieto Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "ALZHEIMER ORVIETO ODV", ai sensi del codice civile e del D.Lgs. 117/2017.

1.2 L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della regione Umbria avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

1.3 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117).

1.4 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2

2.1 L'Associazione si propone di:

- a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- b) stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
- c) assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- e) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.

Art. 3

3.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività in linea con quelle indicate dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore ai punti a) interventi e servizi sociali, c) prestazioni socio sanitarie, d) educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 253) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, g) formazione universitaria e post universitaria, h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, i)

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) e i gruppi di acquisto solidale (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244); in particolare:

- a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
- b) promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
- d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori che influenzano la durata della vita del malato in

famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori predittivi dell'evoluzione della malattia;

- e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- f) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- g) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- h) cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
- i) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati e delle loro famiglie.

3.2 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con

il pubblico e in conformità alle linee guida di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito:

- a) dai versamenti dei soci fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a incrementarne il patrimonio.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita libri o altra modalità di raccolta fondi;
- c) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali, limitatamente all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successivo decreto ministeriale;

d) da ogni altra entrata, ammessa dal Codice del Terzo Settore, che concorra a incrementare l'attività associativa.

Art. 5

5.1 L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea o se il Collegio dei Revisori dei Conti è in carica sarà da questo esaminato e riferito in Assemblea.

5.2 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 6

6.1 Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di Socio deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.

6.2 La domanda di adesione comporta, di per sè,

l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarsi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accettata.

6.3 La qualità di socio viene meno per:

- a) dimissioni;
- b) decadenza: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia moroso da oltre un anno nel pagamento della quota associativa;
- c) esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.
- d) In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2 I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari, simpatizzanti, benemeriti, sostenitori, vitalizi: qualsiasi persona fisica o giuridica,

associazione, ente pubblico e privato in qualunque modo interessato agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire che versì una delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

b) soci onorari: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che abbia acquisito particolari benemerienze nel campo dell'attività dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

7.3 Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8

8.1 L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di Soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

9.1 Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.

9.2 I Soci dell'Associazione hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, e precisamente:

- a) osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
- b) attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono;
- c) pagare puntualmente i contributi e le quote associative.

9.3 Le prestazioni effettuate dagli Associati in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito.

9.4 L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. Sono, comunque, esclusi i rimborsi di tipo forfetario. La qualità di socio é

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

9.5 I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

9.6 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

9.7 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

9.8 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice

del Terzo Settore.

Art. 10

10.1 Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Comitato Esecutivo;
- d) Presidente Onorario;
- e) Presidente;
- f) Vicepresidente;
- g) Comitato Scientifico;
- h) Comitato degli Amici;
- i) Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art. 11

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci che siano tali da almeno tre mesi (art. 24 del D. Lgs. 117/2017).

11.2 Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi.

11.3 I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo due altri soci.

Art. 12

12.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso comunicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione attraverso

qualsiasi mezzo (brevi manu, posta ordinaria, email, fax) purchè vi possa essere un riscontro dell'avvenuto invio.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della Sede dell'Associazione, purché nella regione Umbria) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 13

13.1 L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- 1) sulle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- 2) sul bilancio di esercizio;
- 3) sulla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- 4) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e la conseguente promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) sull'opposizione del socio alla delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo;
- 6) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

13.2 L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello Statuto;
- 2) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

13.3 L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo, in sede ordinaria o straordinaria ogni qual volta esso lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci iscritti, o da un terzo dei consiglieri, o dal Collegio dei Revisori dei Conti (quando in carica).

Art. 14

14.1 Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei Soci aventi diritto. L'Assemblea straordinaria, in particolare, sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

14.2 Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea ordinaria si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli

associati.

14.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Della riunione dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Art. 16

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.2 Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i Soci. Se uno o più membri per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno o più sostituti che rimarranno in carica fino alla prossima assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, i membri superstiti del

Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per loro immediata sostituzione.

16.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un Segretario organizzativo, anche non Socio. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario.

16.4 Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro Consigliere. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e a esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente Statuto o dalla legge. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro - composti, parzialmente, anche da non Consiglieri - su determinati argomenti, attribuendogli compiti istruttori e referenti.

16.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal

presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale.

16.6 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

16.7 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

16.8 Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 17

17.1 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.

17.2 Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino

complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da almeno due membri del Comitato.

17.3 La convocazione sia del Consiglio Direttivo sia del Comitato Esecutivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno ai membri dell'Organo almeno cinque giorni prima della riunione.

17.4 Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo sia a quelle del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei Conti (quando in carica); possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri Soci nonché terzi. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

17.5 Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio

Direttivo stesso.

Art. 18

18.1 Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

18.2 Il Consiglio Direttivo o, se esistente, il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali e generali, nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

Art. 19

19.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci, o comunque viene nominato al ricorrere dei requisiti di legge, quale organo di controllo della contabilità sociale (ex art. 30, comma 2, D. Lgs. 117/2017).

19.2 Quando in carica, esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto da tre membri qualificati, anche non soci, eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni (art. 2397 del Codice Civile).

Art. 20

20.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a quindici membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

20.2 I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

20.3 Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

20.4 I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

Art. 21

21.1 Il Consiglio Direttivo può nominare, determinando il numero dei componenti, un Comitato degli Amici, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti. Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonché di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.

Art. 22

22.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio

Direttivo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti (se in carica) e degli altri organi sociali, tenuto a cura dei rispettivi organi;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare presso la sede dell'Associazione i libri sociali, previa richiesta per iscritto all'organo che ne cura la tenuta.

Art. 23

23.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto e con le modalità disciplinate dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

23.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla

devoluzione del patrimonio, escluso comunque qualsiasi rimborso ai Soci.

Art. 24

24.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.